

# COMUNE DI TIANA

## Provincia di Nuoro



# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.10.2021

## **SOMMARIO**

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 – Rispetto dei principi generali del Provvedimento del Garante dell'08/04/2010

Art. 3 – Istituti scolastici

Art. 4 – Il deposito dei rifiuti

Art. 5 – Caratteristiche dell'impianto

### **CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 6 – Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

### **CAPO III – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Art. 7 – Notificazione

Art. 8 – Designato alla gestione ed la trattamento dei dati

Art. 9 – Nomina degli incaricati della gestione e del trattamento dei dati

Art.10 – Persone autorizzate ad accedere al sistema

### **CAPO IV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### *Sezione I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

Art. 11 - Modalità di raccolta e trattamento dei dati personali

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

#### *Sezione II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

Art. 13 - Diritti dell'interessato

#### *Sezione III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI*

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 16 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia

Art. 17 – Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

#### *Sezione IV – PUBBLICITA', NORME FINALI E DI RINVIO*

Art. 19 – Pubblicità

Art. 20 – Provvedimenti attuativi

Art. 21 - Norme di rinvio

Art. 22 – Entrata in vigore e modifiche

Allegati:

1. Fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni
2. Fac-simile reclamo
3. Fac-simile registro accessi

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Finalità e definizioni

Il presente regolamento disciplina:

1. il trattamento dei dati personali, utilizzati mediante l'impianto di videosorveglianza, da porre in atto nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Tiana da collegare alla sala controllo.
2. L'interconnessione al sistema di lettura targhe da parte del personale delle Forze dell'Ordine, onde perseguire gli scopi di propria competenza.

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, raccolti mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano, gestito ed impiegato nel Comune di Tiana, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per **banca dati** il complesso di dati personali, formatosi presso la sala controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto

b) Per **trattamento** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.

c) Per **dato personale** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente od Associazione, identificati od identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza.

d) Per **dati identificativi** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

e) Per **dati sensibili** i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

f) Per **dati giudiziari** i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3 c.1 lett. da a) ad o) e da r) ad u) del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt.60 e 61 cpp.

g) Per **titolare** il Comune di Tiana, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali.

h) Per **designato** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali.

i) per **responsabile esterno** il soggetto esterno di cui il titolare si avvale affidando ad esso determinate attività che restano nella sfera della titolarità del Comune di Tiana e che non comportano decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati; rientrano tra questi le Ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;

l) Per **incaricato** la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato.

m) Per **interessato** la persona fisica, la persona giuridica, Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali.

n) Per **comunicazione** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

o) Per **diffusione** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

p) Per **dato anonimo** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

q) Per **blocco** la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

r) Per **legge** il decreto Legislativo nr.196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali

s) Per **Garante** l'autorità per la protezione dei dati personali istituita dalla Legge 675/1996.

## **Art. 2 – Rispetto dei principi generali del Provvedimento del Garante dell'08/04/2010**

1. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:

a) **Principio di necessità**: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

b) **Principio di proporzionalità**: dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli, anche tramite ingrandimenti;

- Se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;

- La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;

- Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

- La durata dell'eventuale conservazione (che comunque non dovrà superare i sette giorni);

c) **Principio di finalità**: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati al comma 2 del successivo art. 6.

2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

### **Art. 3 – Istituti scolastici**

1. Il sistema di videosorveglianza può essere attivato presso istituti scolastici, dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

2. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

3. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

4. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

### **Art. 4 – Il deposito dei rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di necessità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze pericolose.

2. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

3. Il Comune si potrà avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere.

4. Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

#### **Art. 5 – Caratteristiche dell'impianto**

1. Il sistema potrà essere composto da:

- a) una rete di telecamere per la sorveglianza di alcuni siti del Comune;
- b) una rete di telecamere per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
- c) una telecamera mobile per lettura e riconoscimento targhe;
- d) telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di P.G.;
- e) telecamere mobili denominate body cam (telecamere a bordo uomo) e dash cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Locale e utilizzata per i servizi a maggior rischio operativo.

2. Le telecamere fisse saranno collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

3. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.

4. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso il Comune di Tiana.

5. Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (c.d. telecamere "Dome") con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Designato del trattamento ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione.

6. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Designato del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.

7. Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

8. Le telecamere indicate come 'lettura targhe' sono apparsi in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR).

9. Il Designato del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.

10. I dati video delle unità di ripresa saranno raccolti presso il Comune di Tiana.

11. I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.

12. Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

## **CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 6 - Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Tiana dalle vigenti normative statali e regionali, con particolare riferimento al D.L.vo nr. 267/2000 e s.m.i., alle leggi regionali sull'ordinamento della Polizia Locale, allo Statuto Comunale ed al regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy e trattamento dei dati, sono:

a) Attivazione di misure di prevenzione e "sicurezza urbana" sul territorio comunale, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini;

b) Attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;

c) Rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

d) Rilevare infrazioni ai regolamenti comunali, con particolare riferimento alla vigilanza sulle isole ecologiche e altri siti per la prevenzione di abbandono dei rifiuti e conferimento degli stessi in violazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

e) Vigilare sulla circolazione stradale;

f) Verifica, controllo e gestione dell'accesso a Zone a Traffico Limitato; rilevazione e controllo di veicoli non in regola con obblighi di legge/Codice della Strada;

g) Tutela del patrimonio comunale, prevenzione e repressione di atti vandalici o di teppismo in luoghi pubblici.

## **CAPO III OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 7 – Notificazione**

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice;

2. Stanti le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza individuate all'art. 6, non è necessario che il trattamento dei dati disciplinati dal presente regolamento siano notificati al Garante.



## **Art. 8 – Il Designato della gestione e del trattamento dei dati**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è individuato quale Designato del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 4 lett. h). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. La società realizzatrice dell'impianto e di eventuali interventi di integrazione del sistema di videosorveglianza territoriale e della manutenzione dello stesso e della centrale operativa ubicata presso il Comune di Tiana è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito atto del Titolare del trattamento. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a fornire al Designato del trattamento l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da lui nominati e degli amministratori di sistema.
3. Il designato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al designato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di individuazione.

## **Art. 9 – Nomina degli incaricati della gestione e del trattamento dei dati**

1. Il Designato, di concerto con il titolare, nominerà gli incaricati appartenenti al Comune di Tiana del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati.
2. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina e alle eventuali istruzioni del designato.
3. Con riferimento al sistema di lettura targhe, il Designato del trattamento dei dati nomina quale incaricato al trattamento dei dati personali l'agente e l'Ufficiale del Corpo di Polizia Locale di Tiana. A seguito di idonea convenzione, dovrà essere incaricato al trattamento dei dati personali, il personale degli Enti Preposti.
4. Il responsabile e gli incaricati svolgono le funzioni indicate per iscritto rispettivamente dal titolare e dal designato.

## **Art. 10 – Persone autorizzate ad accedere al sistema**

1. L'accesso al sistema di controllo delle telecamere di videosorveglianza è consentito solamente al Titolare o suo delegato, al designato e agli Incaricati individuati, nonché agli incaricati addetti ai servizi di manutenzione dell'impianto.
2. Ciascuno di essi è dotato di password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.
3. Gli incaricati ed i preposti previa comunicazione scritta al designato, potranno autonomamente variare la propria password.

4. L'accesso al sistema delle telecamere è altresì consentito agli Organi di Polizia Giudiziaria senza particolari formalità, nell'ambito di attività urgenti.

5. L'accesso al sistema delle telecamere di lettura targhe è consentito inoltre anche al Comandante della Stazione Carabinieri di Ovodda e personale designato di cui all'art. 9 co. 3, con possibilità di elaborazione dati e inserimento di eventuali black list. Gli accessi da parte del Comando Stazione Carabinieri dovranno avvenire mediante password e chiavi di accesso diversificate rispetto a quelle della Polizia Locale in modo da poter sempre risalire all'Ente e agli operatori che hanno effettuato l'accesso.

## **CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### *Sezione I*

#### *RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

#### **Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.**

1. I dati personali oggetto del trattamento vengono:

a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 1 e resi disponibili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo stabilito al successivo comma 4;

e) Trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi di traffico, di cui al precedente art. 6 comma 2 lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza che saranno progressivamente installate nei punti che verranno individuati dall'Amministrazione, secondo lo sviluppo del sistema.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione tecnica, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio di ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (SETTE) giorni, decorrenti dalla raccolta e tenuto conto delle finalità da perseguire. Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di polizia.

## **Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta.**

1. Il Comune informa gli interessati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata attraverso il posizionamento dell'apposita cartellonistica, contenente un modello di nota informativa semplificata minima ed indicante i dati individuati dalle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, adottate il 29/01/2020.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli. Il supporto con la nota informativa:
  1. è collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con l'impianto;
  2. ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando l'impianto di videosorveglianza fosse attivo in orario notturno;
  3. può inglobare un simbolo o un pittogramma di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate, ovvero se sono visionate altresì dalla Polizia Giudiziaria.
3. La nota informativa non è resa qualora il trattamento dei dati personali sia realizzato per scopi investigativi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sempre che il suddetto trattamento sia posto in essere in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.
4. La nota informativa di cui al comma 1 del presente articolo, rinvia ad una nota informativa estesa, resa disponibile agli Interessati, senza alcun onere, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (es: QR code nel cartello della videosorveglianza etc.)
5. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazione del presente regolamento e dei successivi atti relativi, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

### *Sezione II*

#### *DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

## **Art. 13 - Diritti dell'interessato.**

1. In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in particolare quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
2. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine è opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile l'interessato.
3. Al fine dell'esercizio dei diritti di cui all'art.9 della Legge, il cittadino potrà rivolgersi al designato della gestione e del trattamento dei dati.

### *Sezione III*

#### **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI**

##### **Art. 14 - Sicurezza dei dati.**

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala server del Comune di Tiana. Alla sala, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Designato e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
5. Il ponte radio è costituito da una connessione wireless di tipo point to point. Il ponte radio effettua il trasferimento dei dati utilizzando un protocollo crittografico sicuro che impedisce che gli stessi vengano compromessi o intercettati.
6. Per quanto riguarda il sistema lettura targhe il trasferimento dei dati avviene tramite ponti radio hyperlan, con cifratura WPA2-PSK AES: quest'ultimo è un protocollo crittografico sicuro il quale permette di trasmettere i dati con la certezza che non vengano compromessi o intercettati.

##### **Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.**

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente Regolamento, dall'art. 18 del D.Lgs.n.196/2003, dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs.n. 196/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
3. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.

##### **Art. 16 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne

immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 5, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 17 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.**

1. I supporti informatici sono conservati a cura del Designato o dell'incaricato.

2. Le registrazioni sono messe a disposizione della Polizia Giudiziaria su esplicita richiesta.

3. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante sulla Videosorveglianza.

#### **Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Tiana effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

#### *Sezione IV*

#### *PUBBLICITA', NORME FINALI E DI RINVIO*

#### **Art. 19 - Pubblicità**

1. La videosorveglianza deve essere svolta per fini determinati, espliciti e legittimi. In questo senso la presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

a) posizionamento degli appositi cartelli nelle vicinanze dei luoghi ripresi e se possibile agli ingressi del Comune;

b) l'affissione del presente regolamento in modo stabile sul sito web del Comune di Tiana.

#### **Art. 20 – Provvedimenti attuativi**

1. Competono alla Giunta Comunale, avvalendosi del parere tecnico del Designato del trattamento, l'assunzione di provvedimenti attuativi, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, l'implementazione dell'impianto, la sua variazione, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento.

2. Non costituisce modifica il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato nella deliberazione della Giunta Comunale, purché sia ubicata nella stessa via/piazza e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza.

**Art. 21 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché ad altra normativa vigente, sia speciale sia generale.

**Art. 22 – Entrata in vigore e modifiche**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione dello stesso. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter di approvazione del presente regolamento.

**Allegati al regolamento Comunale per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza sul territorio**

**FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

**AL DESIGNATO TRATTAMENTO DEI DATI**

Il sottoscritto ....., identificato tramite ....., ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa  
.....  
.....  
.....

2. Data di possibile ripresa  
.....

3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)  
.....

4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa  
.....  
.....

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)  
.....  
.....

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)  
.....  
.....

7. Attività svolta durante la possibile ripresa  
.....  
.....  
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti  
.....  
.....

In fede

(Luogo e data)

(firma leggibile)

.....

.....

**PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE**

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra  
.....

ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

.....



**FAC - SIMILE RECLAMO  
AL DESIGNATO TRATTAMENTO DEI DATI**

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto

.....  
che aveva presentato in data..... presso  
..... una richiesta di accesso alle immagini video  
che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....  
.....  
.....

In fede

(Luogo e data)

(firma leggibile)

.....

.....